ORDINANZA MUNICIPALE SULLA REPRESSIONE DEI RUMORI MOLESTI E INUTILI

Il Municipio di Aranno,

Visti

- La Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb),
- L'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 (OIF).
- L'ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser del 24 gennaio 1996,
- La Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LaLPAmb),
- Il Regolamento generale della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb),
- Il Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico del 17 maggio 2005 (ROIF),
- Il Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser del 14 novembre 2000,
- La Legge cantonale sull'ordine pubblico del 29 maggio 1941

Richiamati

- L'art.5 cpv 2 lett. A ROIF,
- La Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC) e in particolare gli artt. 107 e 192,
- Il Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RaLOC) e in particolare l'art. 23,
- Il Regolamento comunale del 23 giugno 1993

Ordina:

Art.1 - Scopo

La presente ordinanza persegue lo scopo di salvaguardare la quiete pubblica attraverso la prevenzione e la repressione dei rumori molesti e inutili e la limitazione di quelli necessari

Art.2 - Principio

- sul territorio giurisdizionale del Comune di Aranno sono vietati i rumori, causati senza necessità alcuna o per difetti di precauzione, che posono turbare la quiete e l'ordine pubblico.
- 2. restano riservati i disposti di normative di rango superiore, come pure gli aspetti regolati dal diritto privato.

Art.3 – Quiete notturna e pausa pomeridiana

- 1. è vietata qualsiasi azione suscettibile di disturbare la quiete notturna, dalle ore 23.00 alle ore 07.00.
- 2. in particolare è vietata l'esecuzione di attività o di lavori rumorosi di qualsiasi genere tra le ore 19.00 e le 07.00 e tra le ore 12.00 e le 13.00, come pure il sabato prima delle ore 09.00 e tra le ore 12.00 e le 13.30 e dopo le 18.00.
- 3. il Municipio in caso di comprovate necessità e tenuto conto degli interessi di terzi, può accordare delle deroghe.
- 4. restano riservati i disposti speciali previsti dalla presente ordinanza.

Art.4 – Domenica e giorni festivi

- 1. la domenica e negli altri giorni festivi è vietata l'esecuzione di lavori od opere rumorosi o molesti per il vicinato.
- 2. in casi particolari il Municipio, tenuto conto dei diversi interessi, può concedere deroghe su richiesta scritta e debitamente motivata.

Art.5 – Lavori agricoli e di giardinaggio

- 1. le macchine agricole e da giardino (tagliaerba, soffiatrici, nebulizzatori, macchine per il taglio della legna, ecc.) sono ammesse solo se munite di silenziatori efficaci.
- 2. la loro utilizzazione è consentita nei giorni feriali dalle ore 07.00 alle 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 19.00 come pure il sabato dalle ore 09.00 alle 12.00 e dalle ore 13.30 alle 18.00.
- 3. il Municipio può accordare deroghe come nel caso di attività agricola svolta a titolo principale, rispettivamente fuori dalla zona abitata.

Art.6 - Lavori edili

- il lavoro sui cantieri deve essere organizzato in modo da limitare le emissioni foniche nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico. Particolare riguardo va usato in prossimità della scuola dell'infanzia durante le lezioni, della Chiesa e del cimitero durante le funzioni.
- 2. ai lavori edili è applicabile la direttiva federale del 2 febbraio 2000 sui provvedimenti di costruzione e d'esercizio per limitare il rumore dei cantieri ai sensi dell'art.6 OIF, come pure le seguenti limitazioni:
 - a. ove possibile le macchine e gli attrezzi edili devono essere azionati elettricamente; in prossimità della scuola dell'infanzia, della Chiesa e del cimitero durante le funzioni, un altro genere di propulsione può essere usato solo quando l'impiego dell'elettricità non è ragionevolmente esigibile e previa autorizzazione del Municipio, su richiesta scritta e motivata;
 - b. i motori a scoppio sono subordinatamente ammessi solo se muniti di silenziatori efficaci;
 - c. i compressori, le gru e gli altri macchinari devono essere costantemente lubrificati affinché il loro funzionamento sia regolare e non provochi rumori molesti. A richiesta del Municipio deve essere presentato il rapporto di manutenzione:
 - d. i martelli pneumatici e le perforatrici devono essere muniti di mantello isolante;
 - e. lo sparo di mine può essere autorizzato dal Municipio, su richiesta scritta e motivata, quando siano osservate tutte le prescrizioni in materia;
 - f. non è consentito far girare a vuoto, inutilmente, qualsiasi macchina edile che produce rumore.

- 3. l'esecuzione di lavori edili con macchinari e utensili rumorosi è di regola vietata dalle ore 19.00 alle ore 07.00 e dalle ore 12.00 alle 13.30, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì.
- 4. il proprietario, il direttore dei lavori e le imprese esecutrici o gli incaricati dell'esecuzione delle opere sono responsabili per il rispetto sul cantiere o sul lavoro delle presenti disposizioni. In caso di inosservanza il Municipio può ordinare l'adozione di adeguate misure di protezioni, quali l'uso di rivestimenti assorbenti o di altri accorgimenti idonei per ridurre i rumori, limitare l'esecuzione dei lavori a determinati periodi e orari o ordinare la sospensione dei lavori. E' riservata la procedura di contravvenzione.
- 5. in casi particolari il Municipio, tenuto conto dei diversi interessi, può concedere deroghe su richiesta scritta e debitamente motivata.

Art.7 – Perturbamento della pubblica quiete

Dalle ore 23.00 alle 07.00 sono vietati schiamazzi, urla e ogni altro comportamento suscettibile di turbare la quiete notturna.

Art.8 – Esercizi pubblici

- 1. l'attività degli esercizi pubblici, delle sale d'intrattenimento e simili, come pure il comportamento dei loro utenti, non devono essere fonte di disturbo per il vicinato.
- 2. il Municipio può ordinare gli opportuni provvedimenti (sia gestionali che edilizi) volti a limitare le emissioni moleste o in caso di inadempimento, imporre orari di chiusura anticipata e/o apertura posticipata dell'esercizio pubblico.
- 3. restano inoltre riservati provvedimenti fondati sulla Legge edilizia cantonale, in particolare in caso di emissioni moleste che possono determinare un cambiamento di destinazione dell'oggetto.

Art.9 – Apparecchi per la riproduzione del suono

- 1. gli apparecchi di riproduzione e amplificazione del suono possono essere usati soltanto all'interno degli edifici e entro i limiti normali, tali da non disturbare il vicinato. Resta riservato l'art. 10.
- 2. dopo le ore 23.00 suoni devono essere ridotti in modo tale da non essere percepiti da terzi.
- 3. su tutto il territorio comunale è vietato l'impiego di altoparlanti fissi e installati su veicoli a scopo commerciale o pubblicitario.

Art.10 – Manifestazioni pubbliche e feste

- 1. l'organizzazione di una manifestazione occasionale di qualsiasi genere è soggetta ad autorizzazione municipale.
- 2. se è previsto l'uso di impianti di riproduzione del suono per via elettroacustica, deve essere indicato al momento della domanda d'autorizzazione della manifestazione.
- 3. l'uso di apparecchi elettroacustici necessari alle manifestazioni stesse è ammesso, previa autorizzazione del Municipio, nei limiti delle normative federali e cantonali. Restano inoltre riservate le disposizioni della presente ordinanza relative al rispetto della quiete notturna.
- 4. la richiesta scritta deve pervenire al Municipio almeno 4 settimane prima dell'evento, ma in ogni caso prima che vengano assunti impegni vincolanti per l'organizzatore.
- resta riservata l'applicazione del Regolamento cantonale di applicazione dell'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser.

Art.11 - Fuochi d'artificio, petardi, ecc.

- 1. l'accensione di fuochi d'artificio, lo sparo di mortaretti, bombette e castagnette, ecc. sono vietati su tutto il territorio giurisdizionale del Comune.
- 2. deroghe al presente disposto potranno essere concesse dal Municipio in occasione di spettacoli pirotecnici pubblici e/o privati.
- 3. restano riservate le disposizioni federali e cantonali in materia come pure disposizione emanate di volta in volta dal Municipio.

Art.12 – Animali

- 1. i detentori di animali devono vigilare affinché gli stessi non arrechino disturbo a terzi, in particolare non devono disturbare la quiete notturna
- 2. in caso di ripetuta molestia il Municipio può ordinare al detentore l'allontanamento degli animali.
- 3. sono riservate le disposizioni dell'ordinanza municipale sulla detenzione dei cani entrata in vigore il 7 aprile 2006.

Art.13 - Veicoli a motore

- 1. l'uso di veicoli a motore non deve cagionare alcun rumore evitabile, specialmente nei quartieri abitati e durante le ore notturne, tra le 23.00 e le 07.00.
- 2. è segnatamente vietato:
 - a. usare in modo continuo e inadeguato l'avviamento e far girare a vuoto il motore di veicoli fermi;
 - b. far girare a regime elevato il motore, a vuoto o circolare con innestate inutilmente le marce più basse;
 - c. accelerare in modo smodato, soprattutto al momento della partenza;
 - d. effettuare continui inutili giri all'interno delle località,
 - e. circolare troppo rapidamente con carico sciolto o con rimorchi, nelle curve e in salita;
 - f. caricare e scaricare veicoli senza precauzioni e trasportare carichi rumorosi senza fissarli o senza isolarli:
 - g. utilizzare a volume elevato ed eccessivo gli apparecchi di riproduzione del suono istallati nel veicolo, come pure sbattere le portiere, il cofano, rispettivamente il baule e simili, l'uso non indispensabile e il richiamo tramite segnali acustici;
- 3. restano riservate le norme della legislazione federale e cantonale sulla circolazione stradale.

Art.14 – Elicotteri

- 1. per l'impiego di elicotteri per il trasporto di materiale e per manifestazioni pubbliche fa stato il Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri.
- 2. il Municipio, per ragioni di interesse pubblico, può emanare delle prescrizioni, rispettivamente delle limitazioni concernenti l'atterraggio e il deposito di materiale dell'aeromobile.

Art.15 – Giochi all'aperto e attività sportive

- 1. la pratica di giochi rispettivamente delle attività sportive all'aperto che possono arrecare disturbo a terzi è permessa, di regola, dalle ore 08.00 alle 23.00.
- tenuto conto delle condizioni locali, il Municipio può decretare delle restrizioni, rispettivamente dietro domanda scritta e motivata, deroghe agli orari di cui al precedente capoverso.
- 3. i giochi all'interno dei locali chiusi devono essere installati a disposti in modo tale da non arrecare disturbo ai coinquilini e al vicinato.

Art.16 – Sirene e impianti d'allarme

- 1. è vietato l'uso di sirene, apparecchi segnalatori, impianti di chiamata e simili quando possono essere sentiti fuori dall'officina, del cantiere, ecc., ai quali sono destinati.
- per gli impianti di allarme (auto, immobili, ecc.) la durata massima del richiamo acustico udibile dall'esterno è fissata in 30 secondi sull'arco di al massimo 5 minuti.
- 3. resta riservata l'applicazione degli art.82 e 86 OETV.

Art.17 – Contravvenzioni

Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono punite con una multa da CHF.50.-- a CHF.10.000.--. La procedura è disciplinata dagli artt. 145 e seguenti LOC.

Art.18 – Provvedimenti

- 1. il Municipio provvede d'ufficio o su denuncia privata all'applicazione della presente ordinanza.
- gli ordini emanati dal Municipio possono essere accompagnati dalla comminatoria prevista dall'art.292 CPS per i casi di disobbedienza a decisioni dell'autorità.
- 3. è riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre autorità dalla legislazione speciale federale o cantonale.

Art.19 – Entrata in vigore e abrogazione

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art.208 LOC, e abroga ogni precedente disposizione in materia.

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro 15 giorni dalla pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

Il sindaco:

La segretaria:

Arch. Michele Conti

Myriam Mauri

<u>Pubblicata agli albi comunali per il periodo compreso tra il 12 giugno 2013 e il 27 giugno 2013</u>